

n. 914/2019 R.G. GIP
n. 4590/2018 RG. N.R.

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
ORDINANZA SU RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- ART. 409 C.P.P. -

Il Giudice dott.ssa Alessandra Burra

Letti gli atti del procedimento penale sopra rubricato nei confronti di DORIGO Paolo - W

S - H, L - T I S A R - S I A

per il/i reato/i di cui all'/agli art./artt. 640, comma II c.p.

esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero in data 02.09.2019;

vista l'opposizione della persona offesa depositata in data 08.01.2020 con richiesta di svolgimento di attività di indagine;

sentite le parti in camera di consiglio all'udienza del 13.07.2020;

ritenuto che la notizia di reato sia infondata.

Metz Georg Friedrich, quale legale rappresentante della società Stiga s.p.a., ha sporto querela con riferimento a plurimi episodi di lievi infortuni sul lavoro verificatisi nei mesi precedenti ai danni di dipendenti dell'azienda e ritenuti simulati. Il querelante dichiarava di avere ricevuto conferma informale della simulazione di tali infortuni parlando il dott. D F), responsabile del personale, il quale a sua volta ne aveva parlato con i dipendenti S: A E H e B A registrandone le conversazioni.

I supporti e le trascrizioni delle registrazioni venivano allegate alla querela.

A seguito delle indagini svolte dalla p.g. delegata è emerso che solo due lavoratori hanno percepito l'indennizzo per l'infortunio; inoltre le persone citate come informate dei fatti in querela hanno soltanto potuto riferire di sospetti, senza peraltro fare mai il nome di Paolo Dorigo.

In particolare:

Bc A sentito a s.i.t. ha dichiarato che gli infortuni in azienda negli anni erano diminuiti e di non avere parlato dell'argomento con il dott. D F ,

S: A sentito a s.i.t. con riferimento agli infortuni oggetto di indagine ha dichiarato di ritenerli falsi in base alla propria esperienza lavorativa anche per via di voci che giravano tra colleghi di lavoro;

E H sentito a s.i.t. ha dichiarato di essersi insospettito per gli infortuni oggetto di indagine e di avere appreso che in una circostanza uno degli infortunati sospetti denunciava

l'infortunio subito dopo avere ricevuto una telefonata; precisava, inoltre, che dopo l'allontanamento di W... S... da parte dei CC., in quanto presente sul lavoro nonostante sospeso come sanzione disciplinare, gli infortuni sospetti erano cessati.

D. F... N... sentito a s.i.t. ha riferito di essersi insospettito e di avere iniziato ad analizzare precedenti piccoli infortuni dopo che W... S... era svenuto davanti a lui in ufficio dove era stato convocato per la notifica di una sanzione disciplinare, svenimento ritenuto simulato. Ha poi dichiarato di avere appreso da altri dipendenti, dei quali però non fa il nome, che tali infortuni erano simulati.

Si osserva, infine, che la lettura delle trascrizioni dei colloqui avuti dal D. F... con i lavoratori sentiti a sommarie informazioni non smentisce quanto dagli stessi dichiarato a s.i.t., tenuto conto che le dichiarazioni fatte dai lavoratori al D. F... sono il frutto non di un racconto spontaneo, ma dell'incalzare delle domande del D. F..., seguite da risposte lacunose, incerte e, solo a seguito delle insistenze dell'esaminatore, meramente ripetitive delle frasi suggerite dal D. F...

Visto l'art. 410, comma II, c.p.p.

P.Q.M.

rigetta l'opposizione presentata da Stiga s.p.a. e DISPONE l'archiviazione del procedimento, ordinando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Si comunichi.

Treviso, li 13.07.2020

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

dott.ssa Alessandra Burra

